

**COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE**  
**Provincia di Verona**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER**  
**L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE**  
**PUBBLICHE**

# Indice

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	2
Art. 2 – Definizione di suolo pubblico e di occupazione .....	2
Art. 3 – Concessione di suolo pubblico .....	2

## **PARTE II – PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Art. 4 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione .....	2
Art. 5 – Istruttoria .....	3
Art. 6 – Pareri .....	4
Art. 7 – Prescrizioni per le occupazioni .....	4
Art. 8 – Conclusione del procedimento .....	4
Art. 9 – Rilascio della concessione .....	4
Art. 10 – Principali obblighi del concessionario .....	5
Art. 11 – Occupazioni d’urgenza .....	6
Art. 12 – Occupazioni abusive. Rimozione .....	6
Art. 13 – Occupazioni con ponti, steccati, pali e simili .....	6
Art. 14 – Occupazione mediante cavalletti, banco o simile per fini pubblicitari, politici, sindacali, sportivi e socio-culturali. Criteri particolari .....	6
Art. 15 – Esecuzione di lavori e opere .....	7
Art. 16 – Autorizzazione ai lavori .....	7
Art. 17 – Artisti di strada e mestieri girovaghi e artistici .....	8
Art. 18 – Esposizione di merce .....	8
Art. 19 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante .....	8
Art. 20 – Occupazione con plateatico, banchi, tavoli o simili per l’esercizio del commercio .....	8
Art. 21 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico .....	8
Art. 22 – Rinnovo e proroga della concessione .....	9
Art. 23 – Subentro nella concessione .....	9
Art. 24 – Revoca e modifica della concessione. Rinuncia .....	9
Art. 25 – Decadenza ed estinzione della concessione .....	9
Art. 26 – Prescrizione .....	10

## **PARTE III – CANONE DI CONCESSIONE**

Art. 27 – Oggetto del canone .....	10
Art. 28 – Soggetti passivi .....	10
Art. 29 – Coefficienti moltiplicatori di specificità .....	10
Art. 30 – Determinazione del canone .....	11
Art. 31 – Classificazione delle strade .....	12
Art. 32 – Criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da Aziende erogatrici di pubblici servizi .....	12
Art. 33 – Agevolazioni .....	12
Art. 34 – Esenzioni .....	13
Art. 35 – Versamento del canone .....	13
Art. 36 – Riscossione del canone .....	14
Art. 37 – Sanzioni .....	14
Art. 38 – Accertamenti .....	15
Art. 39 – Recupero canone evaso e rimborsi .....	15
Art. 40 – Funzionario responsabile .....	15

<b>ALLEGATO 1:</b> Individuazione delle zone ai fini dell’applicazione del canone .....	16
---	----

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina le modalità d'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative alle occupazioni, nonché le misure base della tariffa per tipologia di occupazione, le modalità e i termini di pagamento, le agevolazioni, gli accertamenti e le sanzioni.

### **Art. 2 – Definizione di suolo pubblico e di occupazione**

Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali, ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in relazione alla loro durata in permanenti e temporanee.

- a. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

### **Art. 3 – Concessione di suolo pubblico**

Le occupazioni temporanee e permanenti di suolo, soprassuolo, sottosuolo appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono un utilizzo particolare del predetto bene e la relativa concessione consente al richiedente l'uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

## **PARTE II – PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

### **Art. 4 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione**

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio) deve rivolgere apposita domanda, redatta in carta legale e consegnata all'Ufficio Protocollo.

Rispetto alla data di inizio occupazione, la domanda va presentata, con congruo anticipo, non inferiore comunque per le occupazioni permanenti a 60 (sessanta) giorni e per quelle temporanee a 10 (dieci) giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 11. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento,

ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quello risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o sovrastanti, la cui particolare utilizzazione è oggetto della richiesta;
- d) la superficie o l'estensione lineare e la durata dell'occupazione;
- e) la descrizione particolareggiata dell'attività o dell'opera da eseguire, i mezzi con cui si intende occupare e i motivi a fondamento della concessione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 5 – Istruttoria**

Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e a un controllo della documentazione allegata. Ove la domanda risulti incompleta ovvero carente della documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 3 (tre) giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 6 (sei) giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine deve intendersi come perentorio. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli Uffici competenti per l'acquisizione dei pareri tecnici, di cui al successivo art. 6. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al succitato responsabile nel termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Nell'istruttoria della domanda viene tenuto particolarmente conto della circolazione, della sicurezza pubblica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi e di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. Pertanto, nella concessione devono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature – tipo (ad esempio, ombrelloni, chioschi, tende, etc.) ovvero imposta l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, altre strutture giudicate necessarie dall'Ufficio competente).

Nel caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza: la data di presentazione, la richiesta dei titolari dei negozi che chiedano la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione di proprie merci. Qualora la richiesta sia diretta all'ottenimento di concessione per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche o di attività per lo spettacolo viaggiante le priorità sono stabilite dalle normative vigenti in materia e/o dai rispettivi regolamenti in materia.

#### **Art. 6 – Pareri**

Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale o limitrofo, che possa causare intralcio o serio pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo alla Polizia Municipale ovvero all'Ente che effettua il servizio per conto del Comune.

In ogni caso deve essere chiesto il parere del settore Tecnico, Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio per la salvaguardia e l'eventuale ripristino dell'area oggetto dell'occupazione.

Per le strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati, il richiedente l'occupazione deve essere in possesso di nulla osta degli enti proprietari.

#### **Art. 7 – Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'amministrazione comunale nell'atto di concessione.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita e scritta autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune a ottenere la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di suddetto obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione infruttifera.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti ed essere conformi alle norme del vigente Codice della Strada.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Ogni inconveniente o danno a persone o a cose che abbia a prodursi in conseguenza della occupazione sarà a carico del concessionario.

Il controllo del rispetto di tutte le prescrizioni riguardanti le occupazioni è in genere demandata alla Polizia Municipale ovvero all'Ente che effettua tale servizio per conto del Comune.

#### **Art. 8 – Conclusione del procedimento**

Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione dell'atto di concessione ovvero del provvedimento motivato di diniego della domanda.

Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve allegare il bollettino di versamento del canone di concessione.

#### **Art. 9 – Rilascio della concessione**

L'ufficio competente, accertate la sussistenza di tutte le condizioni favorevoli e previa l'acquisizione di pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate:

- a) gli elementi identificativi del concessionario;

- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- c) la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, espressa in metri quadrati;
- d) gli adempimenti e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata la concessione, nonché gli obblighi del concessionario;
- e) la misura del canone di concessione;
- f) la misura della cauzione, eventualmente richiesta a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione di suolo pubblico.

L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro, previa versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) marca da bollo;
- b) deposito cauzionale, laddove richiesto, la cui entità è stabilita di volta in volta dall'Ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dal termine dell'occupazione, previa verifica del competente ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni;
- c) canone di occupazione.

Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro cinque giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta, salvo l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi.

#### **Art. 10 – Principali obblighi del concessionario**

Le occupazioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, salvo quanto previsto dall'art.23. Si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Inoltre ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta del personale comunale e degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto di concessione, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione comunale che provvede a rilasciare duplicato a spese dell'interessato;
- b) di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione dell'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario;
- c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione stessa;

- d) di versare il canone alle scadenze previste, tenendo in considerazione gli adeguamenti derivanti da provvedimenti generali adottati dall'amministrazione.

### **Art. 11 – Occupazioni d'urgenza**

Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al Comune via fax o con telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

Il responsabile del procedimento provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

### **Art. 12 – Occupazioni abusive. Rimozione**

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive quelle difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusive, il responsabile, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, il responsabile provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa di risarcimento relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano tale carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale ovvero dall'Ente che effettua tale servizio per conto del Comune.

### **Art. 13 – Occupazioni con ponti, steccati, pali e simili**

Ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree e strutture similari, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento e al relativo canone, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore, di cui al successivo art. 32, in tema di occupazioni esenti dal canone. Per tali occupazioni occasionali di durata inferiore alle 6 ore è comunque richiesta una comunicazione di inizio lavori da presentare all'Ufficio Protocollo e alla Polizia Municipale per le eventuali indicazioni segnaletiche nel rispetto del Codice della Strada.

### **Art. 14 – Occupazioni mediante cavalletti, banco o simili per fini pubblicitari, politici, sindacali, sportivi e socio-culturali. Criteri particolari**

L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico può essere concessa per un periodo massimo di sette giorni consecutivi ed esclusivamente per un solo cavalletto pari ad una superficie non superiore ad un metro quadrato e per un solo banco o simile pari ad una

superficie non superiore a cinque metri quadrati. In caso di richiesta di un periodo comprendente giorni festivi, l'autorizzazione può essere concessa per un periodo comprendente al massimo due giorni festivi, fermo restando il limite massimo di superficie succitato.

Se l'occupazione è effettuata per fini pubblicitari o propagandistici è consentita sulla stessa piazza o area pubblica l'occupazione con un solo mezzo pubblicitario, salvo la stessa sia effettuata da Enti e Associazioni il cui prodotto da pubblicizzare abbia avuto il patrocinio del Comune e riguardi finalità culturali, sociali, sportive o di pubblica utilità.

Possono fare eccezione ai limiti sopra indicati le occupazioni effettuate da Associazioni senza scopo di lucro (a dimostrazione della natura di ONLUS alla domanda va allegato apposito atto costitutivo), da partiti politici esclusivamente per attività socio culturali e le attività che necessitano di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per richiedere referendum, le proposte di legge e simili. In tal caso, di volta in volta, potrà essere rilasciata speciale autorizzazione.

Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotteria e simili, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni sono subordinate alla condizione della sola preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno date dall'Ufficio competente.

Le suddette disposizioni NON si applicano ogni qual volta i banchetti, che per la misura della superficie occupata e/o per la collocazione e/o peculiarità della finalità di occupazione, devono rispettare prescrizioni specifiche legate al profilo del decoro e della viabilità.

E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

#### **Art. 15 – Esecuzione di lavori e opere**

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e consuetudini locali. Oltre al rispetto delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione; evitare scarichi e depositi di materiali sull'aria pubblica non consentiti, salvo quanto disposto dal comma successivo; collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sugli spazi pubblici e privati adiacenti e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiale inerte per l'edilizia, terra di scavo e materiale di scarto, ecc., nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico, oltre alla dovuta segnaletica.

#### **Art. 16 – Autorizzazione ai lavori**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.



Nella domanda devono essere indicati gli estremi della concessione edilizia ovvero della dichiarazione di inizio attività, se si tratta di occupazione edilizia e con riguardo alla tipologia di lavori da effettuarsi.

#### **Art. 17 – Artisti di strada e mestieri girovaghi e artistici**

Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici per l'esercizio di tali attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

#### **Art. 18 – Esposizione di merce**

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, laddove consentita e costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 19 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno duecentocinquanta metri.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto stretta osservanza delle disposizioni di legge (L. 112 del 28 marzo 1991 e D.M. 248 del 4 giugno 1993).

#### **Art. 20 – Occupazione con plateatico, banchi, tavoli e simili per l'esercizio del commercio**

Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini, nelle piazze e in generale in qualsiasi luogo destinato ad uso di passaggio pubblico e nelle pertinenza, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie e pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Nei casi di occupazione con plateatico, tavolini, piante, sedie e simili, la domanda deve essere inoltrata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

E' in facoltà del responsabile, sentiti l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale ovvero l'Ente che effettua tale servizio per conto del Comune, vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui viene rilasciata l'autorizzazione (in materia di decoro, estetica, sicurezza pubblica e viabilità).

#### **Art. 21 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefoni, cavi elettrici, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminari, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'apposita concessione comunale. Il responsabile detta tutte quelle prescrizioni che si ritengono

necessarie, relative ad esempio alla posa di dette linee e condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo di sostegni.

#### **Art. 22 – Rinnovo e proroga della concessione**

I provvedimenti di concessioni permanente sono rinnovabili alla scadenza.

Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga, giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo/proroga deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza e con le stesse modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento, se trattasi di occupazione permanente, e almeno un giorno prima della scadenza con contestuale versamento del canone dovuto, se trattasi di occupazione temporanea.

#### **Art. 23 – Subentro nella concessione**

Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che rimangano invariate sia le modalità di occupazione sia le attività indicate nell'atto di concessione originario.

Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica di titolarità. Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.

Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

#### **Art. 24 – Revoca e modifica della concessione. Rinuncia**

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo (*in species*: marca da bollo).

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone versato è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

#### **Art. 25 – Decadenza ed estinzione della concessione**

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso o improprio da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il provvedimento di variazione);
- b) la violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc. );

- c) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
- d) il mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La pronuncia di decadenza o di estinzione comporta la cessazione degli effetti del provvedimento di concessione con effetto del momento in cui viene pronunciata.

#### **Art. 26 – Prescrizione**

Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo pagamento.

### **PARTE III – CANONE DI CONCESSIONE**

#### **Art. 27 – Oggetto del canone**

Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

#### **Art. 28 – Soggetti passivi**

E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

#### **Art. 29 – Coefficienti moltiplicatori di specificità**

Sulla base dei criteri previsti dalla legge e avuto riguardo, quindi, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che ivi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia di suolo pubblico dell'area stessa, determinata dalla Giunta Comunale la tariffa base, si applicano per le specifiche attività sotto elencate, in occasione di occupazioni temporanee, i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

	<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA'</b>	<b>Coefficienti moltiplicatori</b>
1	occupazione ordinaria	<b>2,06</b>
2	occupazione ordinaria di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico	<b>0,70</b>
3	vendita ambulante, pubblici esercizi e produttori agricoli	<b>1,04</b>
4	attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	<b>0,42</b>
5	occupazioni con autovetture adibite a uso privato su aree a ciò adibite	<b>1,54</b>
6	edili	<b>1,04</b>
7	occupazione saltuaria nel mercato settimanale	<b>1,04</b>
8	occupazione ricorrente nel mercato settimanale	<b>0,50</b>

### **Art. 30 – Determinazione del canone**

Il canone è determinato sulla base delle tariffe, annualmente determinate dall'Amministrazione Comunale, con riferimento alla durata e alla superficie dell'occupazione.

Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle tariffe giornaliere.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 (tre) categorie cui vanno riferite le singole strade. La predetta classificazione è riportata in allegato (allegato A), quale parte integrante del presente Regolamento.

Il canone è commisurato alla effettiva superficie espressa in metri quadrati. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato, il canone di determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni di soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%, sia per le occupazione permanenti sia temporanee.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Le tariffe relative ad ogni tipologia di occupazione sono indicate negli appositi allegati al presente Regolamento, e sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione; l'omesso o ritardato aggiornamento annuale comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Se la continuazione dell'occupazione sia permanente sia temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da un provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

Ai fini delle agevolazioni o esenzioni previste dal presente Regolamento, l'Ufficio competente può richiedere la produzione di documenti (lo statuto per le associazioni senza scopo di lucro, o i contributi erogati da enti pubblici, fondazioni o strutture assistenziali), ovvero la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, atti a provare che il richiedente si trova nelle condizioni richieste dal Comune per attribuire il beneficio.

### **Art. 31 – Classificazione delle strade**

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 (tre) zone, secondo quanto indicato nell'allegato del presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata da elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. Le tariffe per le strade di seconda e di terza categoria sono ridotte rispettivamente in misura del 35% e del 70% rispetto alla prima categoria.

### **Art. 32 – Criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi, condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone viene determinata, come segue:

- € 0,77 (€ 1.491) per utente.

In ogni caso la misura del canone non può essere inferiore a € 516,46 (€ 1.000.000) per ciascuna categoria di area di circolazione. La medesima misura è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali di pubblici servizi.

### **Art. 33 – Agevolazioni**

Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni temporanee relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione del 80%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%, fatto salvo quanto previsto in tema di esenzioni dal successivo art. 34.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%, oltre i 30 giorni è ridotta del 50%.

## **Art. 34 – Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni realizzate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
2. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
3. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
4. le occupazioni da parte di autovetture destinate al servizio di pubblico trasporto di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
5. le occupazioni per i parcheggi;
6. i passi carrabili;
7. occupazioni effettuate con balconi, veranda, bow window e simili infissi di carattere stabile e tende fisse e retrattili;
8. occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
9. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadro;
10. le seguenti occupazioni occasionali:
  - commercio su aree pubbliche in forma itinerante non superiore ai 60 minuti;
  - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
  - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, ponti di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 6 ore;
  - occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno nei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e di durata non superiore alle 24 (ventiquattro) ore;
  - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore;
  - occupazioni effettuate dagli artisti di strada

Sono esenti le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali, sportive e del tempo libero non comportanti attività o di somministrazione e di durata non superiore a 24 (ventiquattro) ore e non eccedenti la superficie di 5 (cinque) metri quadrati;

Sono altresì esonerate dall'obbligo del versamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere esclusivamente politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

## **Art. 35 – Versamento del canone**

Per le occupazioni il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo

giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 1.500,00 (£ 2.904.405).

Il pagamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, nel caso sia di rilascio di una nuova concessione sia di rilascio di concessione di variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Nel caso di occupazioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni ciascun anno; se tale data cade di giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Se trattasi di concessioni ricorrenti, ossia rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Il versamento va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP".

### **Art. 36 - Riscossione del canone**

La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune.

La riscossione coattiva viene effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Se è affidata al Concessionario della Riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, la riscossione viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale si deve procedere mediante l'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente.

### **Art. 37 - Sanzioni**

Il mancato rispetto dei termini di pagamento (omesso, tardivo o parziale versamento) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 30 per cento sull'importo del canone.

In caso di occupazione abusiva, come definita dall'art. 12 del presente Regolamento, (occupazioni non precedute dal rilascio dell'atto di concessione, ovvero protratte oltre la scadenza del termine senza un titolo idoneo, ovvero nel caso di omessa presentazione della denuncia) il concessionario deve pagare un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, oltre a una sanzione pecuniaria pari al 100 per cento del canone dovuto e comunque con un minimo di € 51,65 (£ 100.000), salve restando le sanzioni previste dal Codice della Strada, la cui applicazione è demandata alla polizia municipale ovvero all'Ente che effettua il servizio per conto del Comune.

L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente Regolamento.

Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché per motivi di pubblico interessi.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

### **Art. 38 – Accertamenti**

L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

In caso di parziale o omesso versamento, si provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 7 (sette) giorni, con contestuale applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Per le occupazioni abusive l'eventuale verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti.

### **Art. 39 – Recupero canone evaso e rimborsi**

L'amministrazione nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

Provvede, altresì, a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi annualmente in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 (cinque) anni dal pagamento. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto per le occupazioni permanenti.

### **Art. 40 – Funzionario responsabile**

Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio della attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli provvedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.



**ALLEGATO 1:**

**INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE**

**Zona 1** - piazza IV Novembre

**Zona 2** - il centro abitato perimetrato in grassetto nella planimetria

**Zona 3** - il rimanente territorio